



COMUNE DI ROMENTINO

**REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI AL
POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI
PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE
ENTRATE E AL TRATTAMENTO
ACCESSORIO DEL PERSONALE**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 21.12.2022

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche con funzioni dirigenziali, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Tributi.

TITOLO I

INCENTIVI AL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

Art. 2 – Costituzione del Fondo

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art. 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
- b) il 3% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'Ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;

Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Art. 3 – Destinazione del Fondo

La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del Responsabile del Servizio Tributi in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi.

Art. 4 – Trattamento accessorio

Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

La quota da attribuire a ogni dipendente, compreso il responsabile di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato da recepire nel piano performance.

Le quote da attribuire a ogni dipendente sono quantificate con riferimento ai seguenti parametri:

- apporto qualitativo e quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Tributi;
- responsabilità esercitata di natura organizzativa e di coordinamento.

L'incentivo sarà attribuito sulla base delle seguenti percentuali:

- responsabile del tributo: 30% della parte del fondo destinato al trattamento accessorio, come da ripartizione di cui all'art. 2;
- gruppo di lavoro: 70% della parte del fondo destinato al trattamento accessorio, come da ripartizione di cui all'art. 2, tenendo conto della quantità di tempo e di lavoro dedicato a tale attività, nonché dell'apporto in termini di professionalità, prestazione/risultato, coinvolgimento nei processi lavorativi di capacità propositiva e progettuale.

Gli incentivi sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art. 5 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore secondo la normativa vigente.